

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooo(0)ooo-----

N. 4584 Rep. _____

C O N T R A T T O

Tra

L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

E

il Sig. DEL GIUDICE EDOARDO

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ventotré
del mese di aprile nella sede dell'Istituto Autonomo
Case Popolari della provincia di BRINDISI avanti a me Comm. Avv. Vin-
cenzo PALMA autorizzato alla stipula del presente contratto da par-
te dell'Istituto predetto, ai sensi dell'art. 151 del R.D. 28 apri-
le 1938, n. 1165, sono comparsi, senza la assistenza dei testimoni,
avendovi le parti rinunciato con il mio consenso giusta l'art. 48
della vigente Legge notarile del 13 febbraio 1913, n. 89, il Sig.
Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino, nato a La Spezia il 16.6.1913 e do-
miciliato in Brindisi alla via G. B. Casimiro nella sua qualità di
Presidente di questo Istituto Autonomo Case Popolari, Ente di Gestio-
ne, incaricato ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676. -

E

il Sig. DEL GIUDICE EDOARDO

nato il 15.11.1912 a Torchiarolo residente in Torchiarolo
nella sua qualità di lavoratore agricolo dipendente; e la di lui
moglie Vincenti Elisabetta nata a Torchiarolo il 22.12.1912 che in-
terviene in questo atto in qualità di comproprietaria.

PREMESSO.

Che con domanda in data 14.3.1963 corre-
data del relativo progetto, il Sig. Del Giudice Edoardo.
ha richiesto, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 Dicembre 1960,
n. 1676, l'assegnazione della somma di £. 3.470.000 (Tremilioniquattro-
centosettantamila) per effettuare direttamente
l'ampliamento e riattamento della propria abitazione.

in località Via Bongasi N. 40. e composta di Tre vani
ed accessori.

Che il Comitato Provinciale di Attuazione del Piano di Costruzio-
ne di Abitazioni per i Lavoratori Agricoli Dipendenti, costituito ai
sensi dell'art. 7 della citata legge, ha ritenuto meritevole di acco-
glimento la domanda predetta ed il relativo progetto per l'ampliamen-
to e riattamento.
determinando il relativo valore in £. 3.470.000 (Tremilioniquattrocen-
tosettantamila).

Che l'Istituto Autonomo Case Popolari, con nota n. 2866
in data 31.3.1965 ha comunica-
to al Sig. DEL GIUDICE EDOARDO il valore de-
liberato dal suddetto Comitato Provinciale nella misura di
2.470.000 (Tremilioniquattrocentosettantamila);

Che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del
presente contratto.

i componenti stipulano quanto appresso:

ART. 1°

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel-
la citata legge n. 1676, l'Istituto Autonomo Case Popolari,
Ente Gestore, per la provincia di Brindisi, rappresentato dal
Presidente Sig. Ubaldo Vallarino concede, con le modalità di
cui appresso e per il fine di cui alle premesse, al Sig. DEL GIUDICE EDOARDO, quale la-
voratore agricolo dipendente, la somma di 2.470.000
(Tremilioniquattrocentosettantamila) per l'ampliamento e
riattamento di una
abitazione nel Comune di Torchiarolo
località Via Longasi N. 40

ART. 2°

Il Sig. DEL GIUDICE EDOARDO si impegna
ad impiegare integralmente la somma indicata nell'articolo
precedente per l'ampliamento e riattamento di una
abitazione di tipo popolare.

La costruzione dovrà essere realizzata direttamente dal
lavoratore, in proprio o mediante appalto, in conformità del
progetto approvato che si allega sotto la lettera A
al presente contratto del quale fa parte integrante.

ART. 3°

Per l'esecuzione dei predetti lavori viene fissato il
termine di mesi tre, decorrenti dalla data del loro
inizio che dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data
del presente atto.

ART. 4°

La somma assegnata verrà erogata in favore del lavorato-
re Sig. DEL GIUDICE EDOARDO
in base a stati di avanzamento enessi dall'Ente di gestione
e previo nulla osta del competente Ufficio del Genio Civile.
I relativi ordinativi di pagamento saranno resi esigibili
presso la Banca Nazionale del Lavoro.
La somministrazione della rata di saldo verrà effettuata
dopo l'approvazione degli atti di contabilità finale e del
certificato di collaudo.

ART. 5°

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari eserciterà la opportuna vigilanza affinché i lavori vengano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto approvato.

L'Istituto stesso fornirà la necessaria assistenza tecnica, mentre l'assegnatario nomina Direttore dei lavori il Geometra Angelo Pinto di Torchiarolo.

ART. 6°

L'assegnatario Sig. Del Giudice Edoardo. si costituisce, fin d'ora, debitore verso l'Ente di gestione, Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi della somma di £. 1.735.000 pari al 50% della somma che verrà erogata in suo favore e si obbliga di estinguere tale debito mediante ammortamento in Dieci anni

con pagamento presso la Tesoreria dell'Ente gestore di n. 10 rate annuali ciascuna a partire dall'esercizio finanziario successivo alla data di approvazione del collaudo senza bisogno di alcuna richiesta, dovendosi esso assegnatario intendere costituito in mora, a tutti gli effetti, qualora alla scadenza del termine per ciascun pagamento non abbia provveduto al versamento di quanto dovuto.

ART. 7

L'assegnatario si obbliga di non locare, vendere, donare, cedere in usufrutto, ipotecare o comunque vincolare l'immobile sopra indicato se non previo consenso scritto dell'Ente gestore e ciò sotto pena di risoluzione del presente contratto.

In tale eventualità il lavoratore dovrà restituire in unica soluzione la somma (~~e la parte residua~~) ricevuta, entro un termine perentorio e decorrente dalla richiesta dell'Ente gestore.

ART. 8°

A garanzia degli obblighi assunti col presente atto e più specialmente della restituzione della somma di £. 3.470.000 (Tremilioniquattrocentosettantamila) l'assegnatario Sig. Del Giudice Edoardo e la di lui moglie Vincenti Elisabetta che interviene in questo atto in qualità di comproprietaria dell'immobile da pignere, costituiscono ipoteca convenzionale con ogni relativa accessione e pertinenza sul loro fabbricato in Torchiarolo alla via Bengari 40 riportato in catasto Nuovo Edificio Urbano del Comune di Torchiarolo alla partita III Foglio 24 particelle 806-844.

L'ipoteca, come sopra costituita, si intende estesa a quanto altro potrà essere eventualmente costruito sul lotto di terreno, nonché alle parti condominiali, accessioni, pertinenza e dipendenze del fabbricato di cui sopra.

ART. 9°

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 12 della Legge 30.12.1960, n. 1676.-

Resta a totale carico del Sig. DEL GIUDICE EDOARDO l'imposta generale sull'entrata e tutte le altre tasse, imposte e contribuzioni derivanti dal presente contratto, senza diritto di rivalsa.

ART. 10°

Per l'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue: l'Istituto Autonomo Case Popolari presso la propria sede in Brindisi via G. B. Casimiro ed il Sig. DEL GIUDICE EDOARDO

presso il proprio alloggio in Torchiarolo via Bengasi 40-

FIRMATO: Ubaldo VALLAZZO, DEL GIUDICE Edoardo, VINCENZI Elisabetta
Avv. Vincenzo PALMA, funzionario rogante.

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Esatte L. Tremilacinquecentodieci Reg. to il 29 APR. 1965
(L. 5.570.-) al N. 866 Mod. 71 II

IL CASSIERE
F.to Illeggibile

IL DIRETTORE
F.to Illeggibile

